



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000237  
DATA: 05/07/2023 16:28  
OGGETTO: Approvazione dell'aggiornamento del Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Roti Lorenzo - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

Su proposta di Silvia Taglioli - UO Anticorruzione e Trasparenza (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-02]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Dipartimento Cure Primarie
- UO Medicina Legale e Risk Management (SC)
- UO Governo dei Percorsi Specialistici (SC)
- Dipartimento Interaziendale per la Gestione Integrata del Rischio Infettivo - DIGIRI (IRCCS AOU)
- Dipartimento Chirurgie Generali
- Dipartimento Materno Infantile
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
- UO Committenza e Governo dei Rapporti con il Privato Accreditato (SC)
- UO Governo dei Percorsi di Screening (SC)
- Distretto Pianura Ovest
- Distretto Pianura Est
- Distretto Città di Bologna
- Distretto dell'Appennino Bolognese
- Dipartimento Chirurgie Specialistiche (Dipartimenti di Produzione Ospedaliera)
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa (IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Generale)



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




- UO Direzione Amministrativa IRCCS (SC) (IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa)
- UO Affari Generali e Legali (SC) (Staff Direzione Aziendale)
- UO Ingegneria Clinica (SC) (Staff Direzione Aziendale)
- Distretto Savena Idice (Distretti )
- Distretto Reno, Lavino e Samoggia (Distretti )
- UO Amministrativa DATeR (SSD) (Dipartimento Assistenziale, Tecnico e Riabilitativo - DATeR)
- Dipartimento della Rete Ospedaliera (Dipartimenti di Produzione Ospedaliera)
- Dipartimento Oncologico (Dipartimenti di Produzione Ospedaliera)
- Dipartimento Medico (Dipartimenti di Produzione Ospedaliera)
- Dipartimento della Riabilitazione (Dipartimenti di Produzione Ospedaliera)
- Dipartimento della Diagnostica e dei Servizi di Supporto (Dipartimenti di Produzione Ospedaliera)
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Comitato Tecnico e Scientifico (IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Scientifica)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC) (Dipartimento Amministrativo)
- Servizio Unico Metropolitan Economato (SUME) (Dipartimento Amministrativo)
- Dipartimento Tecnico-Patrimoniale (Dipartimenti di Supporto)
- Dipartimento Farmaceutico Interaziendale - DFI (Dipartimenti di Supporto)
- Dipartimento Assistenziale, Tecnico e Riabilitativo - DATeR (Direzione Generale )
- Dipartimento Attivita' Amministrative Territoriali e Ospedaliere - DAATO (Dipartimenti di Supporto)
- UO Processi Amministrativi Cure Primarie (SC) (Dipartimento Attivita' Amministrative Territoriali e Ospedaliere - DAATO)
- UO Processi Amministrativi dell'Accesso (SC) (Dipartimento Attivita' Amministrative Territoriali e Ospedaliere - DAATO)
- UO Amministrativa DSP (SC) (Dipartimento Attivita' Amministrative Territoriali e Ospedaliere - DAATO)
- UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC) (Dipartimento Attivita' Amministrative Territoriali e Ospedaliere - DAATO)
- UO Servizio Prevenzione e Protezione (SC) (Staff Direttore Generale)
- UO Direzione Attivita' Socio-Sanitarie - DASS (SC) (Staff Direttore Generale)
- UO Sviluppo Organizzativo e Coordinamento Staff (SC) (Staff Direzione Aziendale)
- UO Programmazione e Controllo (SC) (Staff Direzione Aziendale)
- UO Sistemi Informativi Aziendali (SC) (Staff Direzione Aziendale)
- UO Libera Professione (SC) (Staff Direzione Aziendale)
- UO Governo Clinico, Ricerca, Formazione e Sistema Qualita' (SC) (Staff Direzione Aziendale)
- Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche
- Dipartimento Sanita' Pubblica
- Dipartimento della Rete Medico Specialistica Ospedaliera e Territoriale
- Dipartimento dell'Integrazione
- Dipartimento Emergenza Interaziendale - DEI
- Dipartimento interaziendale ad attivita' integrata di Anatomia Patologica - DIAP

#### DOCUMENTI:



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000237_2023_delibera_firmata.pdf	Bordon Paolo; Ferro Giovanni; Roti Lorenzo; Taglioli Silvia	8173D940F8A564A8A363C53DE9D894D90 176A18DD0184514FA857E4A0144FBAB
DELI0000237_2023_Allegato1.pdf:		EDA8D6AC2D40FFD74C7936985E273A05 C5AC3ABBE9E47BD9A30318A07C2BC8DA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione dell'aggiornamento del Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing.

### IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore dell' U.O. Anticorruzione e Trasparenza (SC) nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. – “ *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, e in particolare l'articolo 1, comma 51, che ha introdotto l'articolo 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. - “ *Riordino della disciplina riguardante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm. – “ *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, e in particolare gli articoli 8 e 13, comma 8;
- il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – “ *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - RGPD);
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. – “ *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” ;

Visti inoltre:

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;



- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- lo *Schema di Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*, di prossima adozione e destinate a superare le precedenti, adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021;

Atteso che:

- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023;
- dalla medesima data sono abrogati l'art. 54-bis " *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha integrato la disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale;
- l'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 24/2023 dispone che i soggetti pubblici attivino propri canali di segnalazione e predispongano atti di organizzazione in materia, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali;

Richiamate le proprie Deliberazioni:

- n. 166 del 29/05/2018 recante " *Approvazione del Codice di Comportamento per il personale operante nell'Azienda USL di Bologna*";
- n. 463 del 21/12/2022 recante " *Approvazione dell'aggiornamento del Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte e relative forme di tutela - Whistleblowing*";
- n. 393 del 28/10/2022 recante " *Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 di prima applicazione*";
- n. 65 del 22/02/2023 recante " *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza*";

Dato atto che:

- il protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni, adottato con la Delibera n. 463 del 2022, era stato adeguato in attuazione delle indicazioni e raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida ANAC, adottate con Delibera n. 469 del 2021;
- nella richiamata Deliberazione n. 463/2022 era stato previsto un eventuale successivo aggiornamento in relazione al preannunciato adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva UE 2019/1937;

Ritenuto necessario aggiornare, per quanto sopra esposto, il protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni, in conformità al citato D. Lgs. n. 24/2023 che, tra l'altro, ha introdotto nuove modalità di segnalazione, un ampliamento dei soggetti tutelabili ed un rafforzamento del correlato sistema di garanzie e protezioni;



Rilevato che, fra le modalità di segnalazione previste dalle nuove disposizioni, è stata altresì individuata la forma orale, mediante linea telefonica o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale;

Ritenuto, pertanto, dopo approfondito confronto con i Servizi competenti, di addivenire ad un sistema che preveda, ad integrazione della procedura informatizzata attualmente in uso, una linea telefonica dedicata, con messaggiera vocale ed invio automatico della registrazione ad una casella di posta elettronica aziendale parimenti dedicata, ad accesso esclusivo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Precisato che il protocollo di cui all'allegato A) al presente provvedimento potrà essere soggetto ad eventuali modifiche ad opera di successive deliberazioni, qualora intervenissero diverse ed ulteriori indicazioni da parte delle Amministrazioni competenti;

Preso e dato atto dell'avvenuta informativa alle OO.SS del Comparto e delle Aree dirigenziali in data, rispettivamente, 20 e 21 giugno 2023, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 24/2023, relativamente all'aggiornamento del protocollo di cui all'allegato A) e dell'assenza di osservazioni da parte delle medesime in ordine al contenuto del documento proposto;

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Azienda USL di Bologna;

### **Delibera**

per quanto esposto in premessa,


1. di approvare l'aggiornamento del "Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, Allegato A);
2. di stabilire che il protocollo di cui all'Allegato A) entrerà in vigore il 15 luglio 2023 e che dalla medesima data sarà superato il precedente, adottato con Deliberazione n. 463 del 21/12/2022, e i relativi allegati;
3. di precisare che il protocollo di cui all'Allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, potrà essere soggetto ad eventuali modifiche ad opera di successive deliberazioni, qualora intervenissero diverse ed ulteriori indicazioni da parte delle Amministrazioni competenti;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Azienda USL di Bologna;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito intranet (Articolazioni organizzative/Staff/UO Anticorruzione e Trasparenza/Whistleblower) e internet dell'Azienda USL di Bologna, sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali e sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Regolamenti per la repressione della corruzione e dell'illegalità;



6. di precisare che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Dott. Simone Luigi Amata, Collaboratore amministrativo professionale/settore amministrativo;
7. di trasmettere copia del presente atto a tutte le articolazioni aziendali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Simone Luigi Amata



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

# **PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**





**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

## SOMMARIO

PREMESSA.....	3
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL PROTOCOLLO OPERATIVO.....	5
Art. 2 DEFINIZIONI.....	5
Art. 3 REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE.....	6
Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.....	7
Art. 5 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	7
Art. 6 CONTESTO LAVORATIVO.....	9
Art. 7 DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI.....	9
Art. 8 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	10
Capo II PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	11
Art. 9 PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	11
Art. 10 ESAME PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE (PREISTRUTTORIA).....	12
Art. 11 ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE.....	13
Art. 12 CONCLUSIONE E MISURE DI PREVENZIONE.....	14
Capo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	14
Art. 13 TUTELE ALLE PERSONE DIVERSE DAL SEGNALANTE.....	14
Art. 14 TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	15
Art. 15 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI E RELATIVE CONDIZIONI.....	17
Art. 16 GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	19
Art. 17 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI.....	19
Art. 18 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	19
Art. 19 SEGRETO D'UFFICIO, DOVERI DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	20
Art. 20 MODALITÀ E TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI.....	21
Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	21
Art. 21 APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO E FORME DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE.....	21
Art. 22 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.....	22
FONTI NORMATIVE.....	23
ALLEGATI.....	23



## PREMESSA

L'istituto del *Whistleblowing* previsto dalla c.d. legge anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190) introduce nell'ordinamento italiano una apposita forma di tutela per il dipendente pubblico che, nell'interesse della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La segnalazione di illeciti è uno degli strumenti di prevenzione della corruzione più rilevanti, attraverso il quale si realizza una importante funzione di emersione di fenomeni di natura corruttiva o illegalità, con ricadute positive, in primo luogo sull'organizzazione (in quanto la segnalazione di illeciti permette di ridurre per il futuro il rischio che gli stessi si presentino nuovamente), ma anche sulla consapevolezza etica del dipendente, dal momento che diviene parte attiva al processo di gestione del rischio corruttivo.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che è divenuta destinataria di segnalazioni di *whistleblowing*, nel fornire alle amministrazioni pubbliche le prime Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*), auspicava una modifica dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione, finalizzata a prevedere maggiori garanzie di tutela del segnalante e ad estendere le analoghe misure di tutela ad ulteriori categorie di soggetti, oltre ai dipendenti pubblici, che operano nell'ambito e al servizio di una pubblica amministrazione. Il legislatore è intervenuto in tal senso con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 riscrivendo integralmente l'art. 54-bis. Alla luce delle intervenute novità legislative, l'ANAC ha provveduto ad adottare nuove Linee Guida (Delibera n. 469 del 9 giugno 2021) per fornire alle Amministrazioni pubbliche un documento aggiornato anche alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e conforme ai principi europei espressi nella Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'Azienda USL di Bologna, che aveva già provveduto ad aggiornare il protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di illeciti (deliberazione n. 239 del 18/06/2019) sulla base delle modifiche apportate dalla Legge n. 179/2017 all'art. 54-bis, aveva recentemente aggiornato il suddetto protocollo al fine di recepire le indicazioni e le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le suindicate Linee Guida.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 si recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Tra le novità di maggiore rilievo si rilevano:

- l'ampliamento delle tipologie di soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- la valorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del segnalante, che diviene canale privilegiato al quale segnalare atti, omissioni o condotte illecite, salvo i casi in cui ricorrono le condizioni per effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- il rafforzamento e l'ampliamento delle misure di tutela previste per il segnalante e l'espansione del sistema di tutele a soggetti diversi dal segnalante che, in ragione del ruolo



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

assunto nell'ambito del processo di segnalazione, potrebbero subire ritorsioni. Precisamente il sistema di tutele offerte consiste in:

- tutela della riservatezza;
  - protezione da ritorsioni;
  - limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di informazioni;
  - misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'ANAC.
- l'espansione dell'ambito oggettivo, tipizzando gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati.

Alla luce delle intervenute novità legislative, l'ANAC ha predisposto lo schema di Linee guida con l'obiettivo di dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni presentate dai soggetti tutelati dal legislatore tramite il canale di segnalazione "esterno" attivato presso l'Autorità nonché per fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Con il presente protocollo si intendono fornire indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni presentate dai soggetti tutelati tramite il canale di segnalazione "interno" attivato presso l'Azienda USL di Bologna, come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con le suddette Linee Guida.



## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### FINALITÀ E OGGETTO DEL PROTOCOLLO OPERATIVO

Il presente protocollo operativo fornisce indicazioni sulle segnalazioni effettuate all'Azienda USL riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, e in particolare relativamente a:

- ambito soggettivo di applicazione;
- oggetto e contenuti della segnalazione;
- destinatari della segnalazione;
- modalità di trasmissione della segnalazione;
- gestione della segnalazione;
- forme di tutela.

Non costituiscono oggetto di disciplina del presente protocollo le procedure relative alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni di ritorsioni che si ritengono di aver subito in ragione della segnalazione, per le quali si rinvia alle Linee Guida ANAC e in generale alla normativa di riferimento.

La finalità del presente protocollo è rivolta a:

- a) favorire la cultura della legalità all'interno dell'Azienda USL, attribuendo allo strumento del whistleblowing la funzione di permettere una sollecita e riservata collaborazione tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed il personale dell'Azienda USL;
- b) facilitare le segnalazioni relative ad eventi corruttivi, garantendo la tutela dell'anonimato dei soggetti che denunciano condotte illecite, di natura commissiva od omissiva, delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- c) informare i potenziali segnalatori di illecito in merito alle corrette modalità di trasmissione delle segnalazioni, ai requisiti minimi di contenuto, al novero dei possibili destinatari, nonché alle misure di protezione del segnalante previste dalla normativa vigente.

### ART. 2

#### DEFINIZIONI

- a) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) **Azienda USL**: Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna;
- c) **Codice di comportamento aziendale**: Codice di comportamento dell'Azienda USL di Bologna;
- d) **Codice di comportamento nazionale**: d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- e) **Codice in materia di protezione dei dati personali**: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) **DFP**: Dipartimento della Funzione Pubblica;
- g) **Direzione Generale**: Direzione Generale dell'Azienda USL di Bologna, composta da Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo;
- h) **D.Lgs. n. 24/2023**: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

- i) **Linee Guida ANAC:** Schema di Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, predisposte dall'ANAC;
- j) **PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione;
- k) **PIAO:** Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80;
- l) **Regolamento (UE) 2016/679:** Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- m) **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda USL di Bologna;
- n) **Persona segnalante o Whistleblower:** le persone fisiche di cui all'art. 4 del protocollo operativo che segnalano violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;
- o) **Segnalazione:** la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato le persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023;
- p) **Struttura di supporto del RPCT:** U.O. Anticorruzione e Trasparenza dell'Azienda USL di Bologna;
- q) **TFUE:** Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- r) **UPD:** Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;
- s) **Whistleblowing:** Istituto di tutele delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

### **ART. 3**

#### **REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'istituto del whistleblowing deve possedere i seguenti requisiti:

- la persona segnalante deve essere uno dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente protocollo;
- deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda USL, come precisato all'articolo 5 del presente protocollo;
- la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza dei fatti segnalati nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Ad esempio, fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito e notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale;
- deve essere effettuata secondo uno delle modalità previste all'articolo 9, salvo i casi ivi previsti.

La segnalazione deve inoltre possedere le caratteristiche di cui all'articolo 8.



## **ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO**

Sono legittimate ad effettuare segnalazioni i soggetti che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- a) dipendenti dell'Azienda USL e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso l'Azienda USL in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- b) lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda USL;
- c) lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda USL;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Azienda USL;
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Azienda USL;
- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Azienda USL. Si pensi, ad esempio, ai componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), dell'Organismo Aziendale di supporto (OAS) ecc..

I soggetti di cui al comma precedente possono effettuare una segnalazione godendo delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 anche nei seguenti casi:

- i. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ii. durante il periodo di prova;
- iii. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## **ART. 5 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

La persona segnalante può effettuare segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che ledono, o potrebbero ledere, l'interesse e/o l'integrità dell'Azienda USL. È sufficiente che il whistleblower abbia il fondato sospetto di violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, in presenza di elementi precisi e concordanti.

Le violazioni che possono essere segnalate devono consistere in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle lettere successive;



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

- b) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali di attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 del TFUE (lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea). Si pensi, ad esempio, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione europea;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori indicati alle lettere c), d) ed e). Sono ricondotte in tale ambito le pratiche abusive cui possono fare ricorso le imprese che assumono una posizione dominante sul mercato contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare condotte od omissioni che potrebbero:

- a) configurare reati contro la pubblica amministrazione, come da elenco di cui all'allegato n. 1 al presente protocollo;
- b) costituire violazioni dei Codici di Comportamento, nonché di ogni altro regolamento o protocollo aziendale;
- c) costituire violazione di norme di legge o di regolamento;
- d) consistere in illegittimità o illeciti amministrativi e che possono comportare danni patrimoniali all'Azienda USL, ad altre Amministrazioni Pubbliche o alla collettività;
- e) inquinare l'azione amministrativa;
- f) arrecare danno all'immagine dell'Azienda USL, arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Azienda USL, arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, nonché all'ambiente.

Sono ricomprese tra le violazioni segnalabili ai fini del presente protocollo anche le condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono altresì segnalabili le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o che attengono ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, che costituiscono eventualmente oggetto di altre procedure (es. Comitato Unico di Garanzia, Consiglieri di Fiducia). Si pensi, ad esempio, alle





**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore. Possono essere tuttavia ricondotte nelle tutele di whistleblowing le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'Azienda USL.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente protocollo anche quelle segnalazioni di violazioni già disciplinate da direttive o regolamenti europei o da atti nazionali di attuazione dei predetti atti europei e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrano nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 24/2023 e in particolare relativi a:

- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- norme di procedura penale. In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

## **ART. 6 CONTESTO LAVORATIVO**

Le informazioni relative alle violazioni oggetto di segnalazione devono essere acquisite dalla persona segnalante durante le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 4 del presente protocollo.

In ragione dell'ampia tipologia di rapporti giuridici considerati dal legislatore, per le finalità di cui al presente protocollo, la persona segnalante può venire a conoscenza delle informazioni relative alle violazioni oggetto di segnalazione anche se le attività lavorative o professionali non sono svolte nei luoghi di lavoro dell'Azienda USL. Si pensi, ad esempio, ai consulenti, volontari, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, o a coloro che pur non avendo instaurato un rapporto giuridico con l'Azienda USL, sono venuti a conoscenza di informazioni durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

## **ART. 7 DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni devono essere trasmesse al RPCT dell'Azienda USL secondo le modalità previste all'articolo 9 del presente protocollo.

Qualora il segnalante trasmetta la segnalazione ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, superiore gerarchico) ai sensi degli artt. 8 e 13 del d.P.R. 62/2013, tale soggetto trasmette la segnalazione al RPCT, entro 7 giorni dal suo ricevimento, informando il segnalante dell'avvenuta trasmissione.





**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

Se da una prima disamina della segnalazione il RPCT dovesse ritenere di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ne informa il Direttore Generale al fine di provvedere ad individuare un soggetto sostituto nella gestione della segnalazione dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza.

Nel caso in cui la persona segnalante ricopra la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denuncia alla competente Autorità giudiziaria per i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, in virtù del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p..

Il whistleblower può utilizzare il canale di segnalazione esterna attivato presso l'ANAC solo in presenza di almeno una delle condizioni di seguito riportate:

- il canale di segnalazione attivato dall'Azienda USL non è conforme con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità segnalante e degli altri soggetti di cui all'articolo 13 del presente protocollo;
- il RPCT non ha dato seguito ad una segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- ha fondati motivi per ritenere che non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione trasmessa al RPCT oppure possa determinarsi un rischio di ritorsione a seguito di segnalazione interna;
- ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone.

## **ART. 8**

### **CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione deve essere circostanziata, dettagliata e completa per consentire al RPCT di svolgere le opportune verifiche e dare efficace seguito alla stessa. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) le generalità del segnalante, con l'indicazione di dati di contatto;
- b) una esaustiva descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) circostanze di tempo e di luogo ove si sono svolti i fatti oggetto di segnalazione;
- d) le generalità della persona cui attribuire i fatti segnalati o comunque le informazioni che consentano di identificare detta persona;
- e) se conosciuti, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
- f) ogni altra informazione e documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati a supporto di quanto riportato.

La segnalazione priva delle generalità della persona segnalante è considerata anonima e verrà trattata alla stregua di segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari tali da consentire la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle medesime a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili.



## **CAPO II PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

### **ART. 9 PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

La persona segnalante ha facoltà di effettuare la segnalazione in forma scritta o in forma orale, in conformità all'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023.

La segnalazione in forma scritta è effettuabile tramite un Applicativo informatico aziendale, mentre la segnalazione in forma orale può essere effettuata mediante linea telefonica dedicata o incontro diretto con il RPCT.

Nella pagina dedicata al whistleblowing<sup>1</sup>, sono rinvenibili il link di accesso all'Applicativo informatico, i contatti, in particolare il numero di telefono dedicato alla segnalazione, e ogni altra informazione relativa alla segnalazione (ad esempio, i regimi di riservatezza garantiti dagli strumenti di segnalazione, informativa privacy, istruzioni e avvertenze sull'uso dei diversi strumenti di segnalazione previsti, termini di scadenza, ecc.).

La segnalazione effettuata tramite l'Applicativo informatico consiste nella compilazione di un modulo informatico. Una volta inviata la segnalazione, l'Applicativo genererà un codice "identificativo univoco" o "key code" di 16 cifre che la persona segnalante dovrà utilizzare per poter accedere alla segnalazione, allegare evidenze documentali/multimediali, inserire le proprie informazioni identificative qualora non fornite all'atto della segnalazione, conoscere i riscontri forniti dal RPCT e dialogare con quest'ultimo.

Qualora venga scelto di effettuare la segnalazione telefonicamente, la stessa può avvenire solo utilizzando la linea telefonica dedicata attiva presso l'ufficio del RPCT. La linea telefonica è deviata permanentemente verso un servizio di messaggeria vocale che, previo messaggio di accoglienza, acconsente alla persona segnalante di registrare la sua segnalazione orale. Per consentire al RPCT di dare seguito alla segnalazione la persona segnalante è tenuta a fornire un proprio indirizzo e-mail. Al termine della chiamata la registrazione viene inoltrata come allegato di una e-mail verso una casella di posta elettronica aziendale dedicata, ad accesso esclusivo del RPCT.

Alla persona segnalante è consentito, inoltre, richiedere al RPCT un incontro diretto finalizzato all'esposizione della propria segnalazione, il quale sarà fissato entro un termine ragionevole. Su richiesta, l'incontro può avvenire in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'Azienda al fine di garantire la massima riservatezza. La segnalazione effettuata nel corso dell'incontro, che può essere corredata da documentazione a supporto dei fatti segnalati, è documentata a cura del RPCT mediante verbalizzazione della denuncia. Il verbale dell'incontro è sottoscritto dalla persona segnalante, la quale è tenuta a fornire un proprio contatto, preferibilmente un indirizzo e-mail, necessario per mantenere le necessarie interlocuzioni e consentire al RPCT di fornire i riscontri e l'esito della segnalazione.

---

<sup>1</sup> La pagina è raggiungibile sia dalla intranet aziendale, seguendo il percorso Articolazioni organizzative/Staff/UO Anticorruzione e Trasparenza/Whistleblower, sia dal sito internet aziendale nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Regolamenti per la repressione della corruzione e dell'illegalità



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

Alle segnalazioni è attribuito un codice progressivo univoco, che verrà utilizzato dal RPCT e dai soggetti coinvolti nelle fasi procedurali quale elemento identificativo delle stesse, così da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni, anche quelle rese in forma anonima, vengono iscritte in apposito registro riservato, detenuto dal RPCT. Il whistleblower e i soggetti tutelati di cui all'art. 13 del presente protocollo possono richiedere agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco istituito presso l'ANAC, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona segnalata, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 18 del D.lgs. n. 24/2023).

## **ART. 10**

### **ESAME PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE (PREISTRUTTORIA)**

Pervenuta la segnalazione secondo una delle modalità previste al precedente articolo 9, il RPCT provvede a comunicare l'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dall'acquisizione della stessa, salvo i casi in cui la comunicazione potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante ovvero nei casi di esplicito rifiuto del segnalante. In ogni caso, alle segnalazioni acquisite mediante incontro diretto con il RPCT, la sottoscrizione del verbale soddisfa l'adempimento informativo.

Il RPCT procede con un esame preliminare della segnalazione per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del presente protocollo.

Il RPCT può dichiarare inammissibile la segnalazione e procedere con l'archiviazione nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste nell'art. 5 del presente protocollo;
- b) manifesta mancanza di interesse pubblico o di interesse all'integrità dell'Azienda USL;
- c) mancanza di dati e informazioni che costituiscono elementi essenziali della segnalazione indicati all'articolo 8 del presente protocollo;
- d) manifesta incompetenza dell'Azienda USL sulle questioni segnalate;
- e) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- f) contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- g) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione.

Nei casi di cui alle lett. c) ed f) qualora i fatti dichiarati non siano adeguatamente circostanziati, il RPCT può richiedere alla persona segnalante opportune integrazioni, assegnando un termine per provvedervi.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT archivia la medesima per manifesta incompetenza e provvede a trasmetterla alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

I criteri utilizzati dal RPCT per valutare la sussistenza o meno della ipotesi di cui alla lett. b) attengono a:

- a) rilevanza della violazione in ordine all'interesse pubblico o all'integrità dell'Azienda USL;
- b) buona fede nella segnalazione, presunta fino a prova contraria;



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

- c) ragionevolezza della convinzione del segnalante circa l'esistenza (o il rischio) di fatti illegittimi o illeciti.

All'esito delle valutazioni preliminari il RPCT comunica al segnalante:

- l'archiviazione della segnalazione, dandone motivazione;
- l'avvio dell'istruttoria, per accertata sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

## **ART. 11**

### **ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE**

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'attività di verifica e analisi (istruttoria) delle presunte violazioni segnalate, al fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati ed eventualmente le misure da adottare.

Per esigenze istruttorie, il RPCT può:

- a) effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale della persona segnalante e di altre persone (indicate dal segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati. Il RPCT può ricevere la persona segnalante in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'Azienda USL, al fine di garantire la massima riservatezza;
- b) sentire la persona coinvolta, anche su sua richiesta, e richiedere osservazioni scritte e documenti;
- c) coinvolgere soggetti afferenti a servizi e/o strutture aziendali, interaziendali, metropolitani, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione, ai sensi degli artt. 7 del Codice di comportamento aziendale e 8 del Codice di comportamento nazionale, fornendo quanto richiesto dal RPCT (es. evidenze documentali, relazioni, ecc.) al fine di assicurare una efficace, concreta e celere attività di verifica dei fatti segnalati; le richieste dovranno essere evase entro il termine assegnato dal RPCT, ove compatibile con la natura delle verifiche da effettuare;
- d) richiedere, in particolare, alla Direzione Generale di attivare il Servizio Ispettivo Metropolitano qualora si ritengano necessarie particolari attività di verifica e ispezione.

Nello svolgimento delle attività istruttorie, laddove si renda necessario, il RPCT potrà condividere il contenuto della segnalazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle attività richieste (es. estratti del contenuto della segnalazione, informazioni in essa contenute, ecc.).

Il RPCT può essere coadiuvato da un collaboratore afferente alla U.O. Anticorruzione e Trasparenza, individuato in ragione di specifiche competenze in relazione alle esigenze istruttorie.

Per la gestione delle segnalazioni effettuate in forma scritta attraverso l'Applicativo informatico, il RPCT assume i ruoli di amministratore e ricevente. Di seguito una specifica descrizione dei ruoli:

- Amministratore: l'utente che imposta e gestisce la Piattaforma di segnalazione;
- Ricevente: l'utente abilitato ad accedere alle informazioni contenute nelle segnalazioni dei whistleblower e a comunicare con essi tramite la Piattaforma.

Il RPCT può avvalersi della collaborazione e assistenza di un'unità afferente alla U.O. Anticorruzione e Trasparenza per le attività di iscrizione dei dati sulla segnalazione in apposito registro riservato di cui all'art. 9 del presente protocollo.



## **ART. 12 CONCLUSIONE E MISURE DI PREVENZIONE**

Il RPCT, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione orale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede a dare riscontro alla persona segnalante, dando notizia delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito dell'attività istruttoria e delle eventuali misure adottate.

Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'archiviazione. Qualora, invece, il RPCT ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, in relazione alla natura e tipologia della violazione, provvederà a:

- a) informare la Direzione Generale per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutelare l'interesse e l'integrità dell'Azienda USL;
- b) comunicare l'esito dell'attività istruttoria, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al Responsabile della struttura o servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i seguiti di competenza;
- c) comunicare all'UPD competente l'esito dell'attività istruttoria per i profili di responsabilità disciplinare, trasmettendo, ove necessario e nei limiti previsti dal successivo articolo 12, estratti della segnalazione;
- e) trasmettere la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, qualora i fatti accertati rilevino sotto il profilo penale o contabile, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione whistleblowing. Su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce l'identità del segnalante;
- f) adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari atti amministrativi per il pieno ripristino della legalità;
- g) aggiornare, laddove si ritenga necessario, il Registro dei Rischi, con la collaborazione del Responsabile del relativo processo/attività, effettuando un'analisi o una rivalutazione dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuando i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di prevenzione.

Allo scopo di rafforzare il senso dell'etica, dell'integrità e della legalità all'interno dell'Azienda USL, il RPCT, oltre a programmare iniziative formative in materia, con un focus dedicato all'istituto del whistleblowing.

## **CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **ART. 13 TUTELE ALLE PERSONE DIVERSE DAL SEGNALANTE**

Godono delle misure di protezione per le ritorsioni alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023 e dal presente Capo le seguenti persone:

- il facilitatore, ovvero il soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante che fornisce consulenza e sostegno a quest'ultimo nel processo di segnalazione. Il



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

- facilitatore gode delle medesime garanzie di riservatezza del segnalante ed è tenuto a non divulgare le notizie apprese dal segnalante;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate con quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. Si pensi a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante<sup>2</sup> oppure coloro che hanno una relazione affettiva stabile ma che non si concretizza in una condivisione della stessa abitazione;
  - i colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante, ovvero quei colleghi che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante e che intrattengono con quest'ultimo un rapporto continuativo, sistematico e presente (ad esempio un rapporto di amicizia);
  - gli enti di proprietà del segnalante, ricomprendendo sia quelli in cui il segnalante è titolare di un ente in via esclusiva sia in compartecipazione maggioritaria con terzi;
  - gli enti presso i quali il segnalante lavora pur non essendone proprietario (si pensi, ad esempio, al dipendente di una impresa fornitrice di beni e servizi che segnala una violazione avvenuta presso l'Azienda USL);
  - gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, ovvero enti con i quali l'amministrazione di appartenenza del segnalante ha sviluppato rapporti di collaborazione, accordi, scambi e confronti. Si pensi, ad esempio, al dipendente di uno degli enti che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio che segnala violazioni compiute nell'ambito della gestione dello stesso servizio da un ente associato;
  - i segnalanti anonimi se sono stati identificati e hanno subito ritorsioni.

## **ART. 14 TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. n. 24/2023, in modo da garantire la tutela dei diritti e delle libertà del segnalante, della persona cui sono riferiti i fatti segnalati, del facilitatore e della persona menzionata nella segnalazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione o elemento contenuti nella segnalazione che possano rendere, direttamente o indirettamente, identificabile tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT.

Qualora però nel corso delle attività istruttorie si ritenga indispensabile la rivelazione dell'identità del segnalante, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, a persone diverse dal RPCT (si pensi, ad esempio, al personale degli uffici coinvolti nella gestione della segnalazione), l'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante è condizionato dalla previa acquisizione del consenso espresso della medesima e dalla notifica in forma scritta delle motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità (art. 12, comma 6 del D.lgs. n. 24/2023).

Nei casi di cui al comma precedente, ove la persona segnalante non ritenga di voler fornire il consenso, il RPCT trasmette estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione e, se

---

<sup>2</sup> Vedi art. 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76.





**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

necessari, anche gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, verificando che non siano presenti elementi che possano rendere identificabile il whistleblower.

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (art. 12, comma 7 del D.lgs. n. 24/2023).

La stessa riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle previste all'articolo 9 o perviene a soggetti dell'Azienda USL diversi dal RPCT.

Il RPCT ed eventuali altri soggetti interni all'Azienda USL coinvolti nella gestione della segnalazione, anche accidentalmente, sono tenuti alla rigorosa osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e al rispetto in particolare dei principi sanciti all'art. 5 del GDPR e delle istruzioni di carattere generale impartiti dall'Azienda USL, in qualità di Titolare del trattamento, all'atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.

L'Applicativo informatico, il cui accesso è consentito esclusivamente al RPCT, utilizza strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni segnalate e dell'identità della persona segnalante, l'Applicativo informatico è configurato in modo da consentire al RPCT la consultazione del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, così da ridurre il download o la stampa delle stesse. Ogni accesso all'Applicativo è automaticamente registrato e tracciato dal sistema.

La linea telefonica dedicata è ad uso esclusivo del RPCT. La registrazione della segnalazione viene automaticamente inviata come allegato di una mail su una casella di posta elettronica aziendale dedicata, ad accesso esclusivo del RPCT.

Il RPCT è tenuto a trattare i dati personali del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza anche quando la segnalazione viene effettuata mediante un incontro diretto.

L'identità del segnalante nei procedimenti penale, contabile, disciplinare è tutelata secondo le modalità di seguito riportate:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.<sup>3</sup>;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante può essere svelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174);  
nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del

<sup>3</sup> Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari".



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Su richiesta, il RPCT trasmette estratti anonimizzati della segnalazione al Responsabile dell'UPD competente. Qualora ricorra la condizione di cui al secondo periodo, il RPCT, su richiesta Responsabile dell'UPD competente, acquisisce il consenso espresso del segnalante, previa notifica in forma scritta delle ragioni della rivelazione della sua identità. Tra le ragioni che possono motivare l'eventuale disvelamento dell'identità del segnalante vi rientra l'ipotesi in cui la contestazione di addebito, non fondandosi su ulteriori e distinti accertamenti, poggia esclusivamente sulle dichiarazioni del segnalante rese al momento della segnalazione.

La segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il soggetto coinvolto nella segnalazione, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Azienda USL, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi all'Azienda USL, titolare del trattamento, e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, l'Azienda USL, Titolare del trattamento, fornisce al segnalante, in qualità di interessato, le informazioni sul trattamento dei dati personali dallo stesso resi e conferiti al fine di segnalare condotte illecite, mediante pubblicazione nella specifica sezione "Privacy policy" del sito internet aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Regolamenti per la repressione della corruzione e dell'illegalità.

## **ART. 15 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI E RELATIVE CONDIZIONI**

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il divieto di ritorsione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti indicati all'articolo 13 del presente protocollo.

A titolo esemplificativo, sono considerate ritorsioni:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, graduale e progressivo svuotamento delle mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o restrizione dell'accesso alla stessa;





**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

- note di merito negative o referenze negative;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- mancata ingiustificata effettuazione di valutazioni utili per la progressione economica;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto.
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il segnalante e le persone di cui all'articolo 13 qualora ritengano di aver subito ritorsioni, possono comunicarle all'ANAC, secondo le modalità da questa previste.

Il whistleblower e le persone di cui all'articolo 13 possono richiedere, tra le altre, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulla protezione dalle ritorsioni agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco istituito presso l'ANAC.

Il segnalante e le persone di cui all'articolo 13 possono inoltre ottenere tutela dinanzi all'Autorità giudiziaria, la quale può adottare, anche provvisoriamente, tutte quelle misure necessarie a tutelare la situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi. Le condotte o gli atti ritorsivi si presumono siano stati posti in essere a causa della segnalazione. È a carico di colui che ha posto in essere tali comportamenti, atti o omissioni ritorsivi nei confronti della persona segnalante dimostrare che gli stessi siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Qualora la persona segnalante abbia presentato una richiesta risarcitoria e dimostri di aver effettuato una segnalazione ai sensi del presente protocollo e di aver subito un danno, si presume che quest'ultimo sia conseguenza della segnalazione, salvo prova contraria.



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

In caso di accertata adozione di condotte o atti ritorsivi, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha commesso tali ritorsioni una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Affinché possano applicarsi le tutele di cui al presente articolo il segnalante deve aver effettuato la segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023 e al momento della segnalazione doveva avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

**ART. 16**

**GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

La persona segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto (escluso il segreto professionale forense e medico),
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta nella segnalazione,

mediante apposita segnalazione presentata ai sensi del D.lgs. 24/2023 e secondo le modalità previste dal presente protocollo non è punibile e non incorre in altre ulteriori responsabilità, anche di natura civile o amministrativa se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

Alle condizioni previste al comma 1 le rivelazioni effettuate dal segnalante costituiscono giusta causa di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.) e il segnalante non può essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, se l'acquisizione alle informazioni sulle violazioni o l'accesso alle stesse e i comportamenti, gli atti o le omissioni compiuti sono collegate alla segnalazione e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

**ART. 17**

**DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI**

L'art. 22 del D.lgs. n. 24/2023 vieta gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali, aventi ad oggetto il diritto di effettuare le segnalazioni e/o le tutele previste dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023 e dal presente Capo, salvo quelle sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative, sindacali).

**ART. 18**

**RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

Nel caso la segnalazione risulti priva di fondamento e il RPCT reputi che la segnalazione è stata deliberatamente inoltrata a fini diffamatori e/o calunniatori, saranno valutate le opportune azioni di responsabilità disciplinare o penale per dolo o colpa nei confronti della persona segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della dichiarazione.



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

Qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia<sup>4</sup> o di diffamazione<sup>5</sup> ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele da condotte o atti ritorsioni subiti non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare. La garanzia rispetto al godimento delle tutele è quindi strettamente collegata alla buona fede della persona segnalante, da intendersi come assenza di volontà di rendere informazioni false con dolo o colpa, che cessa solo in presenza di un'eventuale sentenza di primo grado (in sede penale o civile) sfavorevole alla persona segnalante.

L'ANAC applica al segnalante una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della medesima per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che il segnalante sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità disciplinare forme di abuso quali, ad esempio, segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente protocollo. In tal caso, venendo meno il diritto all'anonimato del segnalante, si provvederà ad informare il segnalato per eventuali conseguenti azioni da intraprendersi.

Le tutele di whistleblowing non operano nei riguardi della persona segnalante che viola la legge allo scopo di reperire informazioni, indizi o prove di presunti illeciti commessi sul luogo di lavoro.

## **ART. 19**

### **SEGRETO D'UFFICIO, DOVERI DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Nei limiti necessari per lo svolgimento delle procedure di gestione delle segnalazioni di cui al presente protocollo, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nel corso delle attività di gestione della segnalazione sono tutelati dal segreto d'ufficio, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia agli organi preposti interni o all'Autorità giudiziaria o contabile.

Il RPCT e i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al rispetto dei doveri di comportamento previsti nel Codice di comportamento aziendale e all'osservanza della disciplina

#### **<sup>4</sup> Art. 368 c.p. - "Calunnia"**

*Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.*

*La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.*

#### **<sup>5</sup> Art. 595 c.p. - "Diffamazione"**

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.*

*Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.*

*Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.*

*Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.*



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

sul trattamento dei dati personali e delle istruzioni di carattere generale impartiti dall'Azienda USL, in qualità di Titolare del trattamento, all'atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.

La violazione degli obblighi e dei doveri di cui al presente articolo da parte dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione e di coloro che in Azienda possono conoscere la segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'accertata violazione degli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e all'art. 14 del presente protocollo comporta per i responsabili l'applicazione da parte dell'ANAC di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000.

Qualora le procedure previste dal Capo II del presente protocollo siano valutate non conformi agli articoli 4 e 5 del D.lgs. 24/2023 ovvero in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'ANAC applica al RPCT una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

#### **ART. 20**

### **MODALITÀ E TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI**

In ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nella segnalazione e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La conservazione delle segnalazioni effettuate con modulo informatico è gestita dall'Applicativo informatico e i dati sono memorizzati dal data base gestito dall'Applicativo il cui sistema risiede su server aziendale.

I file audio prodotti a seguito della segnalazione effettuata mediante linea telefonica registrata sono conservati in un archivio informatico ad accesso esclusivo del RPCT.

Il verbale redatto a seguito di incontro tra la persona segnalante e il RPCT e l'eventuale documentazione consegnata, sono conservate in un archivio detenuto dal RPCT.

#### **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 21**

### **APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO E FORME DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE**

La disciplina contenuta nel presente protocollo operativo si applica a decorrere dal 15 luglio 2023.

Dalla medesima data perde di efficacia il precedente protocollo operativo adottato dall'Azienda USL con deliberazione n. 463 del 21/12/2022.

Dopo la formale adozione, il protocollo operativo viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda USL, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali/Atti



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

generali/Atti amministrativi generali e sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Regolamenti per la repressione della corruzione e dell'illegalità.

Al presente protocollo sarà garantita la più ampia diffusione, anche mediante specifica notizia web e trasmissione a tutti i Direttori/Responsabili di struttura aziendale.

**ART. 22  
RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.



## **FONTI NORMATIVE**

Il presente protocollo è redatto e aggiornato nel rispetto della seguente normativa di riferimento:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. - “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm. - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - RGPD);
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. - “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 di prima applicazione, adottato con propria deliberazione n. 393 del 28/10/2022;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025: sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, adottata con propria deliberazione n. 65 del 22/02/2023.

## **ALLEGATI**

- ALLEGATO N. 1** Delitti contro la pubblica amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - “Approvazione del testo definitivo del Codice Penale”)



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E  
RELATIVE FORME DI TUTELA - WHISTLEBLOWING**

**ALLEGATO N. 1**

**DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

(Libro Secondo, Titolo II, Capo I del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 -  
“Approvazione del testo definitivo del Codice Penale”)

Art. 314	Peculato
Art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Art. 316-bis	Malversazione di erogazioni pubbliche
Art. 316-ter	Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Art. 317	Concussione
Art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319-ter	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319-quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 320	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322	Istigazione alla corruzione
Art. 322-bis	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Art. 323	Abuso d'ufficio
Art. 325	Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
Art. 326	Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio
Art. 328	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
Art. 329	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Art. 331	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Art. 334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Art. 335	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

**REGIMI SPECIFICI**

Per quanto attiene alle condotte che configurano illecito amministrativo, disciplinare, contrattuale, deontologico, professionale e/o contabile si rinvia alle norme che regolano le specifiche fattispecie.